

N. 34 REG. GEN. ORD.



originale

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE AMBIENTE - SALUTE - QUALITA' DELLA VITA

II SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEI PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO.

PREMESSO che sono presenti sul territorio e aperti al pubblico alcuni parchi urbani e giardini pubblici; Che i tali luoghi sono aree a verde nel tessuto urbano, strutturato con diverse funzioni: riposo, gioco, attività motorie e per eventuali manifestazioni di carattere culturale e ricreativo; che è opportuno disciplinare con la presente ordinanza fondamentali regole di comportamento del pubblico all'interno del parco che dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente e per assicurare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il parco; che le aree giochi sono zone situate all'interno del parco con attrezzature destinate ai bambini sino al dodicesimo anno di età compreso;

CIO' PREMESSO

- **VISTO** che l'accesso indiscriminato di cani nel parco pubblico costituisce potenziale pericolo per i frequentatori dello stesso;
- **ATTESO** che le deiezioni dei cani sui marciapiedi e vie pubbliche, ancorché nel parco e giardini pubblici, costituiscono un grave rischio e pericolo sotto il profilo igienico sanitario, in particolare per bambini e anziani;
- **EVIDENZIATO**, inoltre, le numerose segnalazioni di ragazzi che giocano a pallone nonché di biciclette che accedono nel parco e nelle aree destinate a verde pubblico, nelle zone attrezzate per giochi, costituendo pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone, in particolare dei bambini danneggiando, altresì, gli spazi destinati a verde;
- **RITENUTO** pertanto opportuno disciplinare il comportamento dei frequentatori dei parchi urbani di questa città, a tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica e di tutte le altre aree destinate al pubblico.
- **RITENUTO**, inoltre, di dover imporre ai proprietari di cani che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi mediante apposita paletta e sacchetto o con l'utilizzo di altri mezzi;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- **VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuiscono al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti;
- **VISTO** l'ad. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- **VISTO** il Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito in Legge 20 maggio 2003, n. 116;
- **VISTA** la Circolare del Ministero degli Interni 29 maggio 2003, n. 19;
- **VISTO**: l'art 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- **VISTO**: l'articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981,
- **VISTO**: l'art. 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che individua l'organo competente a irrogare la sanzione;
- **VISTO**: l'ad. 192 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico sulle norme in materia di ambiente);

